



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia, in Roma,
via dei Portoghesi n. 12;

contro

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ● ██████████ ██████████

rappresentati e difesi dall'avv.to Armando Lupo ed elettivamente domiciliati
presso l'avv. Antonio Ciaurro, Studio Legale Conte, in Roma, alla via Ennio
Quirino Visconti, 99; e rappresentati e difesi dall'avv. Michele Conte e
dall'avv. Giovanni Battista Conte ed elettivamente domiciliati presso lo
studio dell'avv. Antonio Ciaurro in Roma, viale Carso n. 34;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio -Sez. II
Ter-, n. 1709/2002;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Vestoso, Pisciantelli e
Colasuonno;

N.5799/2007

Reg.Dec.

N. 4478 Reg.Ric.

ANNO 2002

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 13 luglio 2007 il Consigliere Roberto Giovagnoli;

Uditi l'avv. dello Stato Barbieri e l'avv. Conte Giovanni Battista;

Ritenuto e considerato che sussistono i presupposti per l'emissione di sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 1034/1971;

Considerato che gli odierni appellati sono stati esclusi dal concorso a 451 posti di vice sovrintendente del Corpo Forestale dello Stato a causa di un errore commesso nella redazione della prova scritta a quiz, ed in particolare nell'apposizione di una X in un punto diverso da quello indicato nelle istruzioni, in particolare per aver apposto il segno X sulla risposta anziché su una delle tre lettere (A, B, C);

Considerato che il T.a.r. per il Lazio ha accolto, dopo averli riuniti, i ricorsi proposti dagli odierni appella con la sentenza n. 1740/2002, oggetto del presente giudizio di appello;

Considerato che l'appello dell'Amministrazione censura la decisione del T.a.r. adducendo che, stante la particolare impostazione della prova, schematica nella formulazione dei quesiti, qualsiasi segno diverso da quello strettamente necessario per la compilazione del questionario, risulta anomalo e come tale idoneo a costituire un segno di riconoscimento del candidato, con conseguente violazione dei principi dell'anonimato e dell'imparzialità;

Ritenuto che nei concorsi pubblici, la segretezza delle prove scritte si giustifica con la necessità che la correzione dell'elaborato avvenga ignorando la paternità del compito, quale garanzia di imparzialità del giudizio e che, pertanto, tale regola generale non si applica, nel caso in cui, secondo le modalità di svolgimento delle prove previste dal bando, l'elaborato non sia da ritenere soggetto alle regole tipiche della prova scritta, ad esempio perché l'Amministrazione non dispone nella correzione di alcun margine di valutazione;

Ritenuto che nel caso di specie, trattandosi di prova concorsuale consistente nella soluzione di quesiti a risposta multipla (di cui una sola esatta), non risultano riconosciuti all'Amministrazione margini di discrezionalità valutativa;

Rilevato, viceversa, che l'apprezzamento rimesso all'Amministrazione ha natura rigidamente vincolata;

Osservato, inoltre, che non vi è prova alcuna del fatto che l'osservanza della regola procedimentale dell'anonimato - di cui si contesta la violazione - avrebbe determinato un differente esito della valutazione;

Ritenuto, pertanto, che l'appello debba essere respinto;

Ritenuto, altresì, che devono essere poste a carico dell'Amministrazione appellante le spese del presente giudizio di appello, che si liquidano in dispositivo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe.

Condanna l'Amministrazione appellante, in persona del legale rappresentante, in favore dei resistenti in solido, al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.000 oltre CPA ed IVA come per legge;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI – nella Camera di Consiglio del 13 luglio 2007, con l'intervento dei Signori:

Claudio VARRONE	Presidente
Carmine VOLPE	Consigliere
Luciano BARRA CARACCIOLO	Consigliere
Bruno Rosario POLITO	Consigliere
Roberto GIOVAGNOLI	Consigliere Est. e Rel.

Presidente

Claudio Varrone

Consigliere

Roberto Giovagnoli

Segretario

Vittorio Zoffoli

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....13/11/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria